

Michele Salazar

LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO NELL'ORDINAMENTO CIVILE E NELL'ORDINAMENTO CANONICO*

Non esiste nell'ordinamento canonico, a differenza di quello civile, un codice deontologico dell'avvocato. Eppure, l'obbligo degli avvocati all'osservanza, oltretutto delle prescrizioni del diritto universale, delle regole della deontologia professionale è espressamente sancito nella Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio, Iusti Iudicis*, di Giovanni Paolo II. Siffatto obbligo, ancorché dettato per gli avvocati iscritti nell'albo generale, abilitati ad assumere il patrocinio delle cause per conto della Santa Sede o dei dicasteri della Curia Romana presso i Tribunali ecclesiastici o civili, deve ritenersi esteso a tutti gli avvocati impegnati nell'espletamento della funzione difensiva, che, secondo la dottrina cattolica, ha una dimensione ecclesiale.

Detta funzione impone invero all'avvocato anche nell'ordinamento canonico una serie di diritti e obblighi di natura deontologica verso il cliente, i Tribunali e le altre autorità.

L'assenza di un codice deontologico non significa, quindi, assenza di norme deontologiche. Queste ultime, infatti, possono derivare anche da fonti non scritte, e in primo luogo dalla consuetudine, che è fonte di produzione del diritto in entrambi gli ordinamenti in esame, o per opera della giurisprudenza.

* Relazione al Convegno su "Matrimonio civile e matrimonio canonico: due realtà a confronto", organizzato a Reggio Calabria il 21.1.2011 dall'Università Pontificia della Santa Croce, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri".

D'altra parte, anche l'ordinamento italiano ha sofferto per lunghissimo tempo dell'assenza di un vero e proprio codice deontologico: quest'ultimo, infatti, è nato in tempi alquanto recenti (1997) a conclusione di un laborioso processo di ricerca, elaborazione e sistemazione dei principi e delle regole deontologiche che la cultura, la saggezza pratica, l'equilibrio e il senso morale degli stessi avvocati avevano via via donato alla grande catena delle generazioni future.

Per rendersi conto di questo singolare processo storico, sociologico e giuridico va tenuto presente che il potere di supremazia speciale nei confronti degli iscritti all'albo professionale è attribuito dalla legge (art. 38, R.D.L. 27 nov. 1933, n. 1578) ai singoli Ordini territoriali, all'interno dei quali si sono venute creando nel tempo regole di condotta consuetudinarie consolidate, nel vissuto dell'esperienza delle comunità professionali, mediante ragionati giudizi di valore o di disvalore emessi dagli organi disciplinari con riferimento a casi concreti valutati sulla base dei parametri legali, ancorché indeterminati, della dignità, dell'onore, del decoro, della lealtà, della probità e di ogni altro analogo principio generale legislativamente fissato.

Si è formato in tal modo – attraverso la produzione di provvedimenti disciplinari di primo grado e delle connesse decisioni adottate dal CNF quale giudice dell'impugnazione – un ampio reticolo di pronunce alle quali, una volta raggiunta l'uniformità e la stabilità in virtù dell'*idem sentire*, si è ritenuto di attribuire il carattere dell'obbligatorietà *erga omnes* trasferendole, in forza del potere regolamentare del CNF in *subiecta materia*, in un Codice deontologico costruito sul diritto vivente con i caratteri dell'astrattezza e della generalità, tipici della norma giuridica.

In quest'opera di codificazione il CNF non si è limitato, dunque, a raccogliere e ordinare le regole già esistenti, ma, previa consultazione democratica degli Ordini territoriali, ha realizzato un vero e proprio testo unico normativo in virtù del potere regolamentare implicitamente connesso al potere disciplinare.

La natura regolamentare del codice richiede tuttavia qualche precisazione, trattandosi di provvedimento normativo non inquadabile, *sic et simpliciter*, nella tipologia indicata dall'art. 1 delle preleggi. Esso, infatti, non è certamente un regolamento governativo, né ministeriale, esecutivo di norme di legge, sussumibile – come tale – nel modello previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e neppure nei modelli regolamentari degli enti locali o degli

enti pubblici dotati al riguardo di apposito potere, ad essi esplicitamente conferito dalla legge. Non va tuttavia dimenticato che oltre ai regolamenti governativi, ministeriali e degli enti locali, l'art. 3, c. 2, delle preleggi prevede «il potere regolamentare di altre autorità», precisando che lo stesso «è esercitato nei limiti delle rispettive competenze in conformità delle leggi particolari». Sono dunque ipotizzabili, in linea di principio, regolamenti di autorità diverse da quelle sopra indicate.

È pur vero che il relativo potere deve trovare comunque la sua fonte nella legge, ma il richiamo, nel citato art. 3, alle «rispettive competenze» e alle «leggi particolari» sembra assegnare a siffatti elementi – e cioè alle “competenze” e alle “leggi particolari” – valore fondante del potere regolamentare in questione. Insomma, è come se il legislatore avesse detto che nei limiti delle proprie competenze il CNF – che è peraltro disciplinato da leggi particolari – è provvisto del potere regolamentare. E difatti il CNF ne ha fatto uso anche recentemente proprio nella materia deontologica emanando il 13 luglio 2007 un apposito regolamento per disciplinare la formazione continua. Tale regolamento, come ha espressamente riconosciuto il TAR del Lazio, Sez. III, con la sentenza n. 7081 del 17 luglio 2009, costituisce espressione della potestà normativa di natura regolamentare di cui è provvisto il CNF nella materia qui in discussione.

Posto che quando si parla di potestà normativa del CNF si fa riferimento ad atti normativi aventi efficacia esclusivamente sugli iscritti agli Ordini, qualificabili come regolamenti interni derogabili dalla legge¹, sul fondamento della potestà stessa si può svolgere un ragionamento analogo a quello seguito per giustificare l'esercizio dei poteri c.d. paranormativi del CSM, non previsti in Costituzione, in forza dei quali l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria emette regolamenti e circolari. Essi sono fatti rientrare tra i c.d. poteri impliciti del Consiglio, in quanto strumentali alla sua funzione primaria, che è quella di soggetto garante dell'autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria. Anche al Consiglio Nazionale Forense può dunque riconoscersi una analoga funzione di garanzia, ovviamente per quel che riguarda i valori costituzionali ricavabili dagli artt. 24 e 111 Cost., come peraltro dimo-

¹ Si rinvia a quanto più avanti si dirà a proposito del D.L. “Bersani” del 2006 a seguito del quale è stato modificato il codice deontologico forense.

stra il preambolo del Codice deontologico forense, nel quale si afferma che le norme in esso contemplate sono strumentali alla tutela di valori quali la vigilanza, da parte dell'avvocato, circa la conformità delle leggi alla Costituzione, l'inviolabilità del diritto di difesa, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Vero è che il CNF non è menzionato nella Carta, a differenza del CSM, ma per quest'ultimo l'inserimento nel testo fondamentale era inevitabile, rappresentando tale organo una novità rispetto al passato, non a caso insieme al Presidente della Repubblica ed alla Corte Costituzionale, anch'essi investiti di funzioni di garanzia, sia pure a diverso titolo. Per il Consiglio Nazionale Forense tale necessità non esisteva, ciò nondimeno, è evidente che il ruolo di tale istituzione si debba adeguare alle trasformazioni indotte dall'adozione della Carta repubblicana, in particolare per quanto riguarda la qualificazione del diritto di difesa come inviolabile e l'introduzione dei principi del c.d. giusto processo. In questo quadro, può essere aggirata anche l'obiezione relativa alla mancanza di una legge (esistente, invece, per il CSM, legge n. 195/1958, più volte modificata), mancanza che non appare decisiva per escludere la legittimità dell'esercizio della potestà regolamentare del CNF, anche in rapporto alla riserva di legge ex 23 Cost. Quest'ultima disposizione fa riferimento a prestazioni personali o patrimoniali da parte di disposizioni aventi efficacia *erga omnes*, che siano incluse in atti rientranti tra le fonti del diritto inserite nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. Se non fosse così, nessun Ordine professionale potrebbe prevedere norme deontologiche e/o regole disciplinari. A questo va aggiunto che, a differenza di altre professioni, quella dell'avvocato non può essere svolta secondo una logica meramente "privatistica" o anche "efficientistica", poiché non solo l'accesso al giudizio è di per sé un valore costituzionale, ma il suo inverarsi nel modo previsto dalla Costituzione (a favore di tutti, in condizioni di eguaglianza, con le garanzie del giusto processo) contribuisce alla possibilità che vengano sollevate *ex parte populi* questioni di costituzionalità nel giudizio in via incidentale. Si tratta, pertanto, di una professione che deve essere condotta in modo tale da consentire che la sola strada utilizzabile dai cittadini per difendersi da norme incostituzionali – la cui eventuale cancellazione va a vantaggio dell'intero sistema – sia accessibile e percorribile nel migliore dei modi, grazie all'attività dell'avvocato. In questa luce, non è necessaria una norma di legge per

dare fondamento all'attività regolamentare che si rivolga alla realizzazione di questa finalità, anzi, si potrebbe dire che laddove il CNF non emettesse regole volte a questo scopo tradirebbe il suo ruolo².

Del tutto coerente con il sistema costituzionale è dunque il potere normativo in materia deontologica riconosciuto al CNF, ente esponenziale dell'ordinamento professionale forense, fermo restando che lo spazio per l'autoregolamentazione delle associazioni professionali deve rispettare il quadro delle fonti del diritto.

Non può farsi a meno, a questo punto, di osservare che lo stesso legislatore ha riconosciuto espressamente al Consiglio Nazionale Forense autonomia normativa in materia disciplinare. Tanto si ricava con nettezza dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "decreto Bersani"), convertito nella L. n. 248/06, che, nel dettare specifiche disposizioni di liberalizzazione delle professioni, ha abolito alcune norme relative alla professione forense, la cui violazione aveva costituito fino a quel momento illecito disciplinare, ponendo le basi di un tentativo di modificazione d'imperio delle norme deontologiche.

L'art. 2 di detta legge, richiamando assai impropriamente i principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione dei servizi, ed indicando l'obiettivo di «assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato», ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse e minime;
- b) il divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa;
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo multidisciplinare;
- d) il divieto del patto di quota lite.

La stessa legge ha fissato al CNF il termine del 31 dicembre 2006 per l'adeguamento del codice deontologico a dette modifiche, pena l'inserimento automatico delle stesse in detto Codice in caso di inottemperanza alla indicata scadenza. Così operando il Legislatore ha apertamente riconosciuto il prevalente potere di autonomia del CNF in materia deontologica, potere surrogabile dalla

² Ho qui richiamato alcune osservazioni formulate in un precedente scritto. *Brevi note sulla formazione continua degli avvocati*, in *Riv. giur. scuola*, 2008, 17 ss.

legge solo in caso di mancato esercizio dello stesso da parte del CNF nel termine e secondo le direttive di cui si è detto.

Pur con tutte le difficoltà che derivano dalla mancata attribuzione esplicita al CNF del potere regolamentare, deve concludersi, sotto il profilo della tecnica normativa, che la fonte di produzione del codice riposa nell'autonomia dell'Ordine professionale, la quale – ai sensi dell'art. 3, c. 2, delle preleggi – si è tradotta in atti patrizi di normazione che nulla vieta possano denominarsi regolamenti, aventi natura di norme integrative dei precetti di legge.

Il discorso, a questo punto, si sposta sulla natura di dette norme.

Trattasi, com'è pacifico, di vere e proprie norme giuridiche, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. S.U., 5 gennaio 2007, n. 37) ed un univoco orientamento della dottrina [cfr. R. Danovi, *Ordinamento forense e deontologia*, Milano, 2006; U. Perfetti, *Corso di Deontologia forense*, Padova, 2008]. La loro applicazione, infatti, produce effetti giuridici rilevanti sia nell'ordinamento generale, sia in quello settoriale. Si pensi soltanto alla cancellazione o addirittura alla radiazione dall'Albo e alle conseguenze sul diritto allo *status* professionale e soprattutto sul diritto al lavoro. A ciò aggiungasi che le decisioni del CNF – proprio perché fanno applicazione di norme giuridiche – sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge. Nessun dubbio, dunque, che le disposizioni contenute nel Codice deontologico sono vere e proprie norme giuridiche, sicché ogni discussione sul punto può ritenersi ormai priva di interesse. È stato al riguardo correttamente affermato³ che la codificazione operata nel 1997 dal CNF, sulla scorta di quanto deliberato, a livello comunitario, dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa, ha infatti posto il freno al dibattito dottrinale circa la natura delle norme deontologiche, fugando ogni dubbio sulla loro giuridicità.

Se, dunque, questa è la genesi del codice deontologico degli avvocati italiani, nulla vieta che anche nell'ordinamento canonico possano rinvenirsi regole della medesima natura sorte o in via consuetudinaria o sulla base di decisioni degli organi disciplinari o di istruzioni e di regolamenti interni, o comunque ricavabili dal sistema. Anche se la fonte consuetudinaria è stata scarsamente a-

³ Cfr. A. SESTI, in *Giur. civ. comm.*, 2010, 104 ss.

limentata in quest'ultimo ordinamento da comportamenti deontologicamente scorretti suscettibili di valutazione; e la fonte giurisprudenziale è tuttora alquanto limitata (manca, nella materia, un apposito giudice speciale, a differenza dell'ordinamento professionale italiano), ciò non esclude che le pronunzie – quali che siano – in materia disciplinare da parte dei competenti organi dell'ordinamento canonico (ad es. il Supremo Tribunale della Segnatura, il Vescovo, il Giudice) possano poi tradursi in vere e proprie norme deontologiche di origine (consuetudinaria, o) giurisprudenziale, analogamente a quanto è avvenuto nell'ordinamento italiano per le pronunzie degli Ordini territoriali e del CNF. Nulla vieta poi che le norme deontologiche siano fissate in atti normativi di natura non necessariamente primaria, quali ad es. le encicliche, le istruzioni, le lettere apostoliche e i regolamenti dei Tribunali locali.

Ciò precisato, occupiamoci delle norme deontologiche dell'ordinamento canonico cominciando da quelle di natura primaria contenute nel C.I.C.

Va richiamata, in *primis et ante omnia*, la norma, di portata generale, contenuta nel canone 1486, secondo la quale l'avvocato deve essere "di buona fama", formula, che, proprio per la sua indeterminatezza, consente di essere riempita di contenuti etici di amplissima estensione, attinenti sia alla vita privata, sia alla valentia professionale. Nessuna differenza, dunque, se non meramente formale, tra detta norma e quella, ancorché più ampollosa, dell'ordinamento professionale italiano, secondo la quale per l'iscrizione all'albo degli avvocati «è necessario essere di condotta specchiatissima e illibata» (art. 17, c. 1, n. 3, del R.D.L. n. 1578/1933)!

Il C.I.C., detta, poi, specifiche regole in tema di esercizio dell'attività difensiva, che hanno indubbia natura di norme deontologiche, la cui violazione è sanzionata con pene disciplinari. Di esse può farsi la seguente rapida rassegna:

1. Il dovere di imparzialità.

L'imparzialità è un dovere essenziale del giudice, al quale è tenuto anche l'avvocato che dovesse essere chiamato a siffatto ufficio. Il can. 1447 dispone che chi ha preso parte ad una causa in qualità di giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può assumere in una ulteriore istanza le funzioni di giudice o definire la medesima causa, né svolgere in essa l'ufficio di assessore.

2. Il divieto del patto di quota lite.

Ai sensi del canone 1488 (§ 1) è vietato agli avvocati comprare la lite ovvero pattuire a proprio favore un compenso eccessivo o pretendere come gratifica una parte della cosa oggetto del litigio.

La violazione del divieto è sanzionata anzitutto con la nullità del patto. La stessa norma prevede altresì che l'avvocato possa essere punito dal giudice con una pena pecuniaria e possa inoltre essere sospeso dall'ufficio e, in caso di recidiva, essere cancellato dall'Albo degli avvocati dal Vescovo che è a capo del tribunale.

3. Il divieto di sottrarre, in frode alla legge, le cause ai tribunali competenti perché siano definite in modo più favorevole da altri tribunali (can. 1448, § 2).

Trattasi, come ben si vede, di una disposizione assai particolare diretta a sanzionare sofisticate forme di abuso del processo realizzate attraverso l'artificiosa creazione di domicili o dimore fittizie. La violazione dei principi di lealtà e probità appare subito evidente. Essa peraltro deve ritenersi aggravata dall'intento fraudolento.

4. Il divieto di ricorrere a doni o a promesse o a qualsiasi altro mezzo illecito per ottenere un risultato favorevole al cliente (can. 1448, § 2, ultima parte).

In tale ipotesi gli avvocati che abbiano prevaricato dal loro ufficio sono sospesi dall'esercizio del patrocinio e puniti con multa pecuniaria o con altre pene adeguate.

5. Il diritto-dovere al segreto d'ufficio.

Dispone il can. 1455, al § 1, che «nel giudizio penale sempre, e nel contenzioso se la rivelazione di qualche atto processuale possa essere di pregiudizio alle parti, i giudici e gli addetti al tribunale (tra cui gli avvocati) sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio», ribadendo, con più forza, al par. 2, che «ogni volta che la natura della causa o delle prove sia tale che, dalla divulgazione degli atti o delle prove, sia messa in pericolo la buona fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o possano sorgere scandali o altri inconvenienti del genere, il giudice può imporre con giuramento l'obbligo di mantenere il segreto ai testi, ai periti, alle parti e ai loro avvocati e procuratori».

Il canone 1548 esonera inoltre l'avvocato, *ratione officii*, dall'obbligo della testimonianza.

6. Il dovere di adempiere debitamente e fedelmente l'ufficio. Dispone il canone 1454 che tutti coloro che costituiscono il tribunale o forniscono in esso la loro opera, e quindi anche gli avvocati, devono prestare giuramento di adempiere debitamente e fedelmente l'ufficio.

7. Il dovere di rispetto e di obbedienza al tribunale, stabilito nel can. 1470, la cui violazione – se grave – comporta sanzioni disciplinari («congrue pene») che possono giungere persino alla sospensione dell'avvocato dall'esercizio del suo ufficio davanti ai Tribunali ecclesiastici.

8. Il divieto di porre in essere comportamenti palesemente ostruzionistici, volti a ritardare e/o rallentare ingiustificatamente i tempi del processo.

9. Il divieto di agire in frode alla legge (art. 110 dell'Istruz. *Dignitas Connubi*).

10. Il divieto di rinunciare al mandato, causa pendente, *sine iusta ratione*, sancito dall'art. 110 dell'Istruz. *Dignitas Connubi*.

11. Sanzione di natura disciplinare è, infine, la rimozione dall'ufficio dell'avvocato, per gravi ragioni, con decreto del giudice, ai sensi del can. 1487.

Il quadro normativo di riferimento fin qui delineato – sia pure in modo assai sommario – consente di affermare che le regole deontologiche di valenza primaria riguardanti l'avvocato, seppure non organizzate in un testo unico o, *rectius*, in un vero e proprio codice deontologico, sono tuttavia presenti nel sistema e sono in prevalenza contenute⁴ nel C.I.C. Esse, inoltre, trovano oggi ulteriore estensione e conferma in altri documenti, quali l'*Istruzione Dignitas connubi*, la *Costituzione Apostolica Pastor bonus*, il M.P. *Iusti Iudicis* e il *Decreto Generale sul matrimonio canonico della Conferenza Episcopale italiana 5 novembre 1990*. A tali documenti possono aggiungersi i regolamenti di ciascun tribunale locale, ove adottati.

Risulta poi con nettezza da dette regole che l'ordinamento canonico assegna alla deontologia la medesima valenza che trovasi conclamata sia nel preambolo del codice deontologico degli avvocati italiani, dove si afferma solennemente che «le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione della funzione dell'avvocato nell'attività che lo stesso svolge per tutelare i diritti e gli interessi della persona per i fini della giustizia»; sia nel preambolo del codice deontologico degli avvocati europei, nel quale si legge che «in uno Stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà».

⁴ Ringrazio l'Avv. Simona Genovesi per avermi consentito di consultare il suo lavoro di dottorato, ancora in preparazione, dal quale ho tratto vari spunti per questa relazione.

Proprio con riferimento alle finalità della giustizia, richiamate in entrambi i suddetti preamboli, va ricordato che: «anche nel processo canonico gli avvocati sono corresponsabili della ricerca della verità, ossia hanno un vero e proprio compito ecclesiale di servizio alla giustizia»⁵. Nonostante la condivisione di concetti e di principi e l'indubbio rilievo che entrambi gli ordinamenti – civile e canonico – assegnano alla deontologia dell'avvocato⁶ rimane netta la loro separazione, nella materia qui presa in esame, dovendosi anche in essa fare applicazione dell'art. 7 della Costituzione, ai sensi del quale «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

È pur vero che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, ma né in essi, né nelle leggi che vi hanno dato esecuzione in Italia, si rinvencono disposizioni sulla professione di avvocato, ove si escluda (ma dubito che ciò abbia qualche relazione con i Patti) la norma (art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) che sancisce l'incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato della qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime.

La mancanza di esplicite norme di collegamento conferma dunque la rilevata impermeabilità tra ordinamento civile e ordinamento canonico, nella materia in discussione.

Resta da vedere, prima di concludere, come funziona il sistema disciplinare nei due diversi ordinamenti.

Deve al riguardo precisarsi – in linee di assoluta brevità – che nell'ordinamento italiano il potere disciplinare è affidato dalla legge ad un organo composto da avvocati sia in sede territoriale, sia in sede nazionale. Ciò realizza una vera e propria giurisdizione domestica secondo regole procedurali rigorosamente fissate dalla legge stessa, mentre – come si è visto – nell'ordinamento canonico manca un analogo organo disciplinare costituito da avvocati e la sanzione è irrogata di volta in volta dall'autorità ecclesiastica locale competente (il vescovo, il giudice) o dal Supremo Tribunale della Segnatura, secondo la previsione del C.I.C., al di fuo-

⁵ M.J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense canonica*, in AA.Vv., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, 138 (ho tratto la citazione dal dattiloscritto di Simona Genovesi).

⁶ Il M. P. di Giovanni Paolo II dispone all'art. 5 «se un iscritto viola gravemente le norme di deontologia professionale il caso sia deferito al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale procede d'ufficio a norma del diritto ad irrogare la sanzione, secondo la gravità della violazione.

ri di specifiche regole procedurali. Orbene, indipendentemente da siffatte differenze, attinenti all'organo giudicante e al procedimento, ciò che rileva è la diversa estensione del potere disciplinare, che deve ritenersi generale nell'ordinamento italiano, nel senso che qualunque fatto non conforme alla dignità e all'onore, commesso in qualsivoglia circostanza di tempo e di luogo, sottopone l'avvocato a procedimento disciplinare, mentre nell'ordinamento canonico il potere disciplinare nei confronti degli avvocati è limitato ai fatti espressamente previsti dal *Codex* e da altre fonti e sempre che siano commessi nello svolgimento dell'ufficio davanti ai Tribunali Ecclesiastici, che fanno parte di un ordinamento straniero sovrano.⁷

Ne deriva che la competenza generale dei Consigli degli Ordini territoriali a procedere disciplinarmente nei confronti degli iscritti non può, in linea di principio, estendersi ai fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare commessi dagli avvocati nell'esercizio professionale davanti ai Tribunali Ecclesiastici, cui spetta la competenza a valutarli e ad infliggere le sanzioni disciplinari previste dal C.I.C.

Non sembra peraltro applicabile – in siffatta ipotesi – neppure analogicamente il principio della prevenzione che l'ordinamento italiano prevede – in caso di conflitto tra più Ordini – in favore del Consiglio territoriale che abbia attivato per primo l'azione disciplinare. Il principio della prevenzione – fissato nell'art. 38, c. 2, RDL n. 1578/1933 – può operare infatti all'interno dell'ordinamento italiano, mentre, nel caso in esame, si versa nell'ipotesi di eventuale conflitto tra ordinamenti esterni sovrani. Manca inoltre – anche sotto questo profilo – qualsiasi collegamento tra i due ordinamenti qui messi a confronto, e non è pertanto configurabile né l'obbligo dell'autorità ecclesiastica di trasmettere il provvedimento disciplinare adottato al Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'Albo in cui il professionista è iscritto, né l'obbligo di quest'ultimo Organo, in caso di trasmissione, di darvi esecuzione. Non va dimenticato che i provvedimenti disciplinari adottati dalle autorità ecclesiastiche sono, come si è poc'anzi precisato, atti di uno Stato estero. La loro efficacia nel territorio italiano è pertanto subordina-

⁷ Non ritengo di dover indugiare su tale affermazione, stante il chiaro disposto dell'art. 7 della Costituzione e l'indiscutibile potere giurisdizionale riconosciuto all'ordinamento canonico, potere che, per principio generale di diritto interno e internazionale, è espressione di sovranità.

ta, ai sensi dell'art. 65 della L. 31 maggio 1995, n. 218, alla condizione che siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Ora, sotto questo profilo, non sembra che nell'ordinamento canonico siano previste norme di garanzia dell'incolpato, ove si escluda la facoltà di ricorrere in via gerarchica al Supremo Tribunale della Segnatura, ma solo avverso gli atti delle autorità locali, mentre quelli dello stesso Tribunale sono inoppugnabili. Mancano, in ogni caso, la procedimentalizzazione dell'azione disciplinare, il contraddittorio e soprattutto la tutela in sede giurisdizionale, vale a dire elementi essenziali dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano. I provvedimenti disciplinari di cui si discute sono dunque destinati ad avere efficacia esclusivamente all'interno dell'ordinamento canonico.